



Verbale di deliberazione N. 45
del Consiglio Comunale

OGGETTO: AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI COMANO TERME. DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'anno **duemiladiciotto** addì **Ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio del Comune di Comano Terme

Presenti i signori:

ZAMBOTTI FABIO
BOMBARDA ROBERTO
BRENA LUCA
BURATTI SIMONE
DALPONTE ROBERTA
DEL MAFFEO LAURA
FRANCESCOTTI MICHELE
GIONGO CHRISTIAN
PARISI ANTONIO
PARISI CINZIA
PEDERZOLLI GIULIA
RICCA SILVIA
ROMANO MARIO
SANSONI DANIEL
SOTTINI MARIA GRAZIA

| Assenti | |
|---------|----------|
| Giust. | Ingiust. |
| | |
| | |
| | X |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| X | |
| | |

Assiste il Segretario comunale signor Dalfovo dott. Nicola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zambotti Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 L.R. 03.05.2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 28.12.2018 nell'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 28.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Nicola Dalfovo)

Deliberazione del consiglio n. 45 dd. 27.12.2018

Oggetto: AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI COMANO TERME. DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Comano Terme: costituisce un importante supporto educativo alle famiglie in un contesto di crescita e di socializzazione per il bambino oltre che un contesto privilegiato di prevenzione in quanto crea un ambiente favorevole di promozione dell'agio per i piccoli e di sostegno alle capacità genitoriali.

Dato atto che alla luce delle acquisizioni teoriche consolidate nel corso dei decenni e dello sviluppo dei servizi sociali per i bambini, in questi ultimi anni è stata evidenziata l'esistenza di forti nessi tra gli investimenti per l'infanzia e la capacità dei diversi Paesi nel generare sviluppo e nel superare la crisi: le politiche di conciliazione in generale e l'accesso a servizi per l'infanzia in particolare costituiscono il principale fattore in grado di influenzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia.

Con deliberazione consiliare dell'allora Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso n. 12 dd. 30.10.2016 è stata approvata tra i comuni di Bleggio Superiore, Fiaavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico la convenzione per l'istituzione del servizio di asilo nido a partire dall'anno educativo 2007/2008.

Rilevato che il sistema dei servizi socio educativi che il Comune di Comano Terme, offre alla propria Comunità è regolato da una normativa provinciale, la L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, dalle relative disposizioni attuative e da una serie di disposizioni dettate dal Comune, come il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

Il servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori è stato dato in gestione a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione mediante l'espletamento di adeguate procedure ad evidenza pubblica a far data dalla sua istituzione.

Il contratto d'appalto del servizio attualmente in essere scadrà il 31 luglio 2019 e pertanto si rende necessario prevedere la futura forma di gestione al fine di garantire la continuità del servizio.

Relativamente alla procedura da seguire per l'affidamento a terzi del servizio in oggetto si fa presente che, nel corso del 2016, il complesso normativo che regola la contrattualistica pubblica ha subito importantissime novità che hanno coinvolto anche il settore dei servizi educativi per la prima infanzia. L'entrata in vigore di una nuova normativa sia a livello nazionale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) che provinciale (L.P. n. 2/2016 e s.m.) in recepimento, fra l'altro e per quanto qui di interesse, della Direttiva

2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha comportato importanti e significative novità nell'ambito degli appalti pubblici soprattutto per quanto attiene i servizi socio-educativi per l'infanzia che sono entrati a pieno titolo nell'area di influenza della normativa comunitaria, quanto meno se di importo superiore alla soglia di 750.000,00 euro, valore superato dall'importo contrattuale del contratto in corso per la gestione di tale tipologia di servizi.

Per quanto attiene la forma gestionale si intende riconfermare la scelta già precedentemente effettuata di affidare a terzi il servizio attraverso l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo di anni 3 eventualmente rinnovabili di 2 anni.

Tale scelta trova fondamento nella valutazione positiva del modello gestionale fin qui utilizzato e nelle seguenti ulteriori motivazioni:

- a. Il Comune non è attualmente dotato di una struttura organizzativa che per risorse umane e professionalità sia in grado di gestire direttamente il servizio di asilo nido;
- b. L'individuazione dell'affidatario del servizio attraverso una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dà garanzie che il soggetto gestore avrà l'esperienza ed i requisiti professionali per una gestione efficiente del servizio istituzionale, ma anche per l'attivazione e la promozione di attività integrative volte a valorizzare la struttura stessa;
- c. Dal punto di vista economico una gestione imprenditoriale del servizio potrà garantire al Comune un contenimento dei costi pur garantendo un elevato standard di qualità;
- d. L'affidamento del servizio per la durata di 5 anni (tre anni più eventuale rinnovo di due anni) rappresenta un termine di durata congruo per consentire al soggetto gestore di operare i necessari investimenti in termini di risorse umane e strumentali. Inoltre tale durata consente l'abbattimento del rischio di discontinuità educativa e gestionale connesso a durate inferiori: ciò va a vantaggio innanzitutto dell'utenza grazie alla maggior durata e stabilità nella gestione che per un servizio di questo tipo costituisce un elemento di particolare importanza e garanzia di qualità per la delicatezza delle relazioni. Tale lasso temporale consente una maggior stabilità per le imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata. La durata di 5 anni garantisce altresì una maggior stabilità per i dipendenti delle Imprese che si vedono assicurato per un periodo di anni sufficientemente lungo un preciso impegno occupazionale, senza essere esposti a continui cambi di appalto (con i contenziosi che ne possono conseguire) ed a possibili fuoriuscite dal mercato del lavoro che, anche se in ipotesi non definitive, determinano sempre ricadute molto negative sia sul singolo soggetto che le subisce che sulla collettività tutta che ne sopporta le conseguenze sociali.

Altro elemento su cui si è incentrata l'analisi dell'Amministrazione comunale è quello attinente al criterio di aggiudicazione da individuarsi in quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per adeguamento ad un preciso dettato normativo portato dall'art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m. sia perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa ed alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti ulteriori rispetto al prezzo a vantaggio di scelte premianti. Pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo; infatti il predetto criterio di

aggiudicazione permette di valutare l'offerta sulla base di una proposta progettuale che metta in risalto la collaborazione e l'apporto di particolari competenze da parte di operatori presenti sul mercato, sia su aspetti educativi che gestionali.

A tal proposito ed al fine di perseguire il predetto obiettivo di garanzia della qualità del servizio erogato si propone di suddividere i 1000 punti complessivi riservandone 800 per l'offerta tecnica e solo 200 per l'offerta economica segnalando nel contempo che il criterio di aggiudicazione predetto è quello tradizionalmente in uso per le procedure di gara indette dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio di nido d'infanzia.

Si evidenzia che la peculiare tipologia del servizio in gara non consente una suddivisione in lotti del medesimo servizio poiché ciò determinerebbe una possibile compromissione dell'unitarietà del servizio erogato: del servizio, infatti, fanno intrinsecamente parte, oltre alle attività strettamente educative, anche attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti;

La gestione del servizio di asilo nido comunale di Comano Terme riguarderà un numero di 45 posti.

Sulla base di quanto fin qui premesso gli uffici comunali, in collaborazione con L'agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) hanno predisposto uno schema di capitolato speciale di appalto, costituito da n. 41 articoli.

Tale disciplinare va a regolamentare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e il futuro gestore andando a definire tra gli altri aspetti:

- L'oggetto di appalto;
- Gli obblighi dell'appaltatore e della stazione appaltante;
- l'attività di ristorazione;
- Modalità di esecuzione del contratto;
- Le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori;
- Le forme di partecipazione.

Ritenuto di delegare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazioni Appaltante per l'appalto del servizio di gestione indicato in oggetto che provvederà all'espletamento della procedura di gara, prendendo atto che nessuna spesa deriva per l'Amministrazione comunale per tale servizio, con l'adozione del bando di gara o lettera d'invito, autorizzandola fin d'ora il segretario comunale ad apportare le modifiche e integrazioni ritenute opportune o necessarie dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta.

La spesa di cui al presente provvedimento è già prevista nel bilancio di previsione 2018 e nel bilancio pluriennale 2019-2021 ed è coerente con quanto previsto negli strumenti di programmazione economico – finanziaria che, sulla base di stima dei costi, predisposta dagli uffici in ragione dei dati acquisiti dall'attuale gestione.

Richiamati:

- la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- le Direttive 2011/23/UE e 2014/25/EU;

- il D.Lgs. 50 di data 18 aprile 2016 avente per oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli artt. 59 e 60;
- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm. e ii;
- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- la L.P. 2/2016 e in particolare l'art. 30;
- il Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016, approvato con D.P.P. del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg;
- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvata con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2 e ss.mm..

Visto lo Statuto Comunale

Vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento, al fine di procedere con l'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio con l'affidamento del servizio con l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi con l'avvio dell'anno educativo 2019-2020; qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2019, al fine di garantire la continuità del servizio, l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.08.2023.

Acquisito sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, rilasciato dal Responsabile della struttura di merito, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabile.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di affidare a terzi, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di gestione dell'asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori con una capienza massima di 45 posti;

2. di individuare, come meglio indicato in premessa, il soggetto a cui affidare il servizio di gestione dell'asilo nido comunale mediante l'espletamento di una gara con procedura ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria sopra soglia di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 16, comma 2 lett. a) e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del Regolamento di attuazione dell'art 17 comma 2 della L.P. 2/2016 approvato con decreto del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2016, n. 16-50 Leg.;

2. di stabilire che la durata dell'appalto è di tre anni educativi con eventuale rinnovo di 2 anni, con decorrenza dal 01.09.2019;

3. di stabilire che, qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d'appalto non siano conclusi e stipulati entro il 01.09.2019, al fine di garantire la continuità del servizio, si provvederà con una proroga tecnica e l'appalto avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.08.2023, con possibile rinnovo fino al 31.08.2025;
4. di approvare il CAPITOLATO per l'affidamento di gestione del servizio di asilo nido, composto di n 41 articoli autorizzando fin d'ora il segretario comunale ad apportare le modifiche e integrazioni ritenute opportune o necessarie o dettate dall'eventuale normativa sopravvenuta;
5. di delegare all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) della Provincia Autonoma di Trento, le funzioni di Stazione Appaltante per l'appalto del servizio di gestione indicato in oggetto per tre anni educativi, rinnovabili di altri due anni, che provvederà all'espletamento della procedura di gara;
6. di incaricare il segretario comunale ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara qualora emergano alla successiva fase istruttoria affidata all'A.P.A.C. della Provincia Autonoma di Trento;
7. di dichiarare, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, al fine di consentire il celere avanzamento della procedura di appalto;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 , comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2,
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199,
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Consigliere designato
F.to Pederzoli Giulia

Il Sindaco
F.to Zambotti Fabio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Nicola Dalfovo

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì, 28.12.2018

Il Segretario comunale
dott. Nicola Dalfovo

=====

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA

- ☐ ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 183, comma 3 del C.U.E.L.)
- ☒ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 183, comma 4 del C.U.E.L.)

FASE DELL'IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA

(Art. 200 della L.R. n. 2/18)

- ☐ SERVIZIO FINANZIARIO

FASE DELL'EFFICACIA

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO

- PER COMPETENZA ☐ BIB. ☐ COMM ☐ DEMO. ☐ ECO. ☐ ENTR. ☐ FIN ☒ SEG. ☐ TEC.
- PER CONOSCENZA ☐ BIB. ☐ COMM. ☐ DEMO ☐ ECO. ☐ ENTR. ☐ FIN ☐ SEG. ☐ TEC.

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183,
comma 4, del C.U.E.L. approvato con L.R. 03
maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott. Nicola Dalfovo)



COMUNE DI COMANO TERME
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE N. 45 DD. 27 DIC 2018

Il segretario comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Dalfoyo



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 81 D.P.Reg. n. 01/02/2005 n.3/L)

Ufficio proponente: ☐ BIB. ☐ COMM. ☐ DEMO. ☐ ECO. ☐ ENTR. ☐ FIN ☒ SEG. ☒ TEC.

OGGETTO: AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI COMANO TERME PER IL PERIODO 01.09.2018 31.07.2021 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI. DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

Visti gli atti istruttori: Proposta di deliberazione

REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole:

DATA 21 DIC 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario comunale

Dott. Nicola Dalfoyo



REGOLARITA' CONTABILE

Non si esprime parere di regolarità contabile in quanto non ci sono riflessi contabili

DATA 21 DIC 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Festi rag. Giovanni)



REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 81 del DPRReg 1/02/05 n° 3L e Art. 19 del DPRReg 28/05/99 n° 4L mod. dal DPRReg 1/02/05 n° 4L)

Si esprime parere favorevole dando atto che:

la spesa di € _____ derivante dalla presente delibera trova impegno al

codice intervento _____ bilancio previsione 201 _____ capitolo atto indirizzo _____

e copertura finanziaria dalle entrate:

☐ CORRENTI ☐ TIT. IV ☐ TIT. V ☐ TIT. VI ☐ AVANZO AMM. ☐ "UNA TANTUM"

PRENOTAZIONE IMPEGNO N.

DATA _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

**CAPITOLATO SPECIALE
PER**

**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

| | | |
|---------------------------|----|-------------------|
| ALLEGATO | B | ALLA |
| DELIBERAZIONI | | INTELE |
| N° | 45 | DD. 27.12.2019 |
| IL SEGRETARIO COMUNALE | | |
| F.to dott. Nicola Dalfovo | | |



- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto | 4 |
| Art. 2 – Destinatari del servizio | 5 |
| Art. 3 – Periodo di apertura ed orario di servizio | 5 |
| Art. 4 – Sede del servizio | 5 |
| Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore | 5 |
| Art. 6– Obblighi a carico della stazione appaltante..... | 8 |
| Art. 7 - Attività di ristorazione | 8 |
| ART: 8 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi | 9 |
| Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto | 10 |
| Art. 10 – Durata del contratto..... | 10 |
| Art. 11 – Importo del contratto..... | 11 |
| Art. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto | 11 |
| Art. 13 – Avvio dell'esecuzione del contratto | 11 |
| Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto | 12 |
| Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità | 12 |
| Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso | 12 |
| Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto..... | 13 |
| Art. 18 –Vicende soggettive dell'appaltatore..... | 14 |
| Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto | 14 |
| Art. 20 – Subappalto | 15 |
| Art. 21 – Tutela dei lavoratori | 16 |
| Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto..... | 16 |
| Art. 23 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto | 16 |
| Art. 24 – Sicurezza..... | 17 |
| Art. 25 – Elezione di domicilio dell'appaltatore | 17 |
| Art. 26 – Trattamento dei dati personali..... | 17 |
| Art. 27 – Garanzia definitiva..... | 19 |
| Art. 28 – Obblighi assicurativi | 19 |
| Art. 29 – Personale dell'appaltatore..... | 20 |
| Art. 30 – Orario di servizio e formazione del personale..... | 22 |
| Art. 31 – Integrazione scolastica..... | 22 |
| Art. 32 – Penali..... | 22 |
| Art. 33 – Risoluzione del contratto | 23 |
| Art. 34 – Recesso..... | 24 |
| Art. 35 – Definizione delle controversie | 24 |
| Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari..... | 24 |
| Art. 37 – Obblighi in materia di legalità | 25 |
| Art. 38 – Spese contrattuali..... | 25 |
| Art. 39 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip..... | 25 |
| Art. 40 – Disposizioni anticorruzione..... | 26 |
| Art. 41 – Norma di chiusura | 26 |

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la gestione del servizio di asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori per un numero di posti fino a 45.
2. L'amministrazione comunale capoconvenzione di Comano Terme non garantisce la copertura di tutti i 45 posti.
3. L'appaltatore del servizio si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione comunale.
4. Nel caso in cui il numero di bambini sia inferiore al 50% dei posti disponibili, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio. In tal caso il contratto viene sciolto di diritto senza che l'affidatario possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. Per gestione si intende:
 - l'organizzazione del servizio asilo nido per l'accoglienza di bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'inserimento alla scuola materna: in particolare s'intende l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara ed il loro adeguamento annuale
 - la gestione e l'organizzazione del personale,
 - l'organizzazione interna,
 - la manutenzione degli arredi e dell'attrezzatura necessari per l'uso, esclusa la prima fornitura inerente l'attrezzatura della cucina e della lavanderia, l'acquisto gara, il loro adeguamento annuale,
 - la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune,
 - la gestione e l'organizzazione di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara
 - il servizio di ristorazione
6. Nell'erogazione del servizio l'affidatario deve attenersi agli standard e ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente e dal Regolamento di gestione dell'asilo nido comunale e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.
7. L'affidatario assicura la disponibilità a collaborare, su richiesta del Comune, alla realizzazione di iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie. Si rende inoltre disponibile a gestire eventuali servizi integrativi o aggiuntivi, concordandone con il Comune modalità e condizioni.
8. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica
9. La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio restano in capo al comune di Comano Terme, di seguito denominato Comune
10. E' esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, dal momento che il servizio di asilo nido è composto oltre che dalle attività strettamente educative, anche dalle attività quali quelle di ristorazione e cura degli spazi, che costituiscono, nel loro insieme, un contesto unitario che riconduce l'attività di nido ad un sistema educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere affidate ad operatori distinti.

Art. 2 – Destinatari del servizio

1. Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola d'infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.
2. Per l'ammissione all'Asilo nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Regolamento di gestione.
3. L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio comunale competente.
4. La graduatoria è predisposta dal Comune capoconvenzione ed approvata con provvedimento della Giunta comunale di Comano Terme.
5. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale (senza distinzione fra lattanti e divezzi) e nelle eventuali graduatorie periodiche approvate in corso d'anno come indicato nel Regolamento di gestione.

Art. 3 – Periodo di apertura ed orario di servizio

1. Per tutta la durata del contratto l'affidatario garantisce l'apertura del servizio 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno educativo, fatta salva l'interruzione per vacanze in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali.
2. In caso di raggiungimento del numero minimo di 5 richieste il servizio dovrà essere garantito anche nella giornata di sabato.
3. Il servizio agli utenti è erogato a tempo pieno, dalle 07.00 alle 18.30 con possibilità di prolungamento fino alle ore 20.00 in caso di richiesta da parte dell'utenza.
4. I periodi di interruzione saranno disposti dal comune capoconvenzione sentito l'affidatario.
5. Il servizio erogato agli utenti è a tempo pieno o ridotto.
6. Gli orari di apertura del servizio e le eventuali modifiche all'articolazione dell'orario stesso sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, in accordo con il gestore e tenuto conto delle esigenze dell'utenza.
7. Resta inteso che l'Aggiudicatario assicura la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita, senza imputazione di alcun onere economico aggiuntivo.

Art. 4 – Sede del servizio

1. Il servizio di asilo nido si svolgerà nell'immobile sito in Comano Terme, frazione Comighello, 60 piano terra, come da planimetria allegata.
2. Il Comune metterà a disposizione i locali e parte delle attrezzature attraverso verbale di consegna e redazione del verbale analitico riportante gli arredi e le attrezzature concessi in uso all'inizio della gestione del servizio.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici,

delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio, il nominativo del Responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di assenza e/o inadempimento.
5. L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare esecuzione del servizio di asilo nido senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.
6. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standard ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché definita dal presente capitolato.
7. In particolare, l'appaltatore è tenuto a
 - fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax; in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito deve prestare attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario;
 - dare attuazione al progetto pedagogico ed al progetto educativo che per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo ai Comune per la valutazione, entro il secondo mese di ogni anno educativo;
 - provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria, consistente in tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella manutenzione ordinaria: le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione/sostituzione delle serrature, delle maniglie e dei rubinetti, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi, gli spurghi delle fognature, la pulizia di griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti, la sostituzione di lampade e tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo; provvedere inoltre, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria delle parti esterne della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna compreso il taglio dell'erba del giardino, al fine di conservare per tutta la durata dell'affidamento il tutto in perfetto stato ed efficienza;
 - provvedere a mantenere, a propria cura e spese le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto convenzionale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale provvedere inoltre alla sostituzione delle attrezzature e degli ulteriori beni mobili non di consumo, messi a disposizione dell'Amministrazione, con attrezzature e beni di pari valore e qualità qualora la loro funzionalità venga meno definitivamente;
 - provvedere alla manutenzione degli impianti e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione;
 - provvedere a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
 - sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, TARI, telefono ed accesso ad internet, provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità delle stesse; spese per il riscaldamento e raffrescamento della struttura e per il contratto di manutenzione di ascensore;
 - gestire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del regolamento CEE 852/2004 e relative disposizioni attuative;
 - garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in

considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto affidatario sarà tenuto alla sottoscrizione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi interferenziali);

- partecipare, su richiesta del Comune, a momenti di confronto e verifica, promuovere l'informazione e la partecipazione delle famiglie alla vita ed organizzazione del nido d'infanzia;
 - fornire al Comune, entro i termini previsti, ogni informazione, dato o documento che il medesimo ritenga di richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
 - garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia territoriali anche ai fini di un ottimale inserimento dall'asilo nido alla scuola dell'infanzia;
 - presentare al Servizio comunale competente, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente/collaboratore impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra informazione che attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni; altro ...);
 - redigere una relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio da trasmettere al Comune, anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico - educativo e organizzativo - gestionale presentato in sede di offerta;
 - provvedere all'acquisto dei generi alimentari e del materiale igienico - sanitario, anche relativo ai locali cucina, in conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";
 - garantire l'assolvimento, di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione del pasto.
 - garantire l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia da un punto di vista igienico - sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali deve essere eseguita solo con prodotti conformi Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene"
 - provvedere a propria cura alle spese e alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree esterne messe a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico - sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture. Anche la pulizia straordinaria deve essere eseguita solo con prodotti conformi ai Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 24 maggio 2012 "CAM per l'affidamento di servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.
 - garantire la fornitura, di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio. A titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
 - beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari, materiale di pulizia, materiale igienico sanitario (es: pannolini, fazzoletti, salviette, altro), cancelleria;
 - beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es: tovaglie; lenzuolini, cuscini; coperte, altro), suppellettili da cucina necessario per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es: piatti, bicchieri, posate, altro), materiale didattico, giochi.
8. L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.

Art. 6– Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.
2. Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato la stazione appaltante concede in comodato d'uso gratuito all'appaltatore che ne è custode per tutta la durata del servizio, l'immobile dove ha sede il servizio comprensivo delle relative pertinenze; degli impianti fissi degli arredi e attrezzature necessari, che sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata del servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
3. In sede di consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione al Comune dell'immobile e dei beni mobili ivi contenuti.
4. La stazione appaltante provvede inoltre a:
 - a. effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate nell'art 11 e 16 del presente capitolato speciale d'appalto;
 - b. provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, che non rientrino nella manutenzione ordinaria, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento norma tipo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dal Comune e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna
 - c. effettuare la raccolta delle domande di iscrizione
 - d. elaborare le graduatorie di ammissione al nido;
 - e. consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

Art. 7 - Attività di ristorazione

1. Entro il 15 di ogni mese, l'appaltatore fornirà al Comune la programmazione del menù relativo al mese successivo. I menu presentati devono essere controllati e visti da un dietista. Il menù potrà essere strutturato su 4 settimane e, a rotazione, predisponendo menù stagionali. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 27 di data 20.01.2017 in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009 e dell'allegato 1) del presente capitolato "oneri specifici del servizio di ristorazione" in attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1737 di data 20.10.2017 in quanto compatibile.
2. Con particolare riferimento alla scelta degli alimenti da somministrare ai bambini (biologici, IGP, DOP, STG, prodotti di qualità es. marchio di qualità trentine, produzione integrata; prodotti tipici e tradizionali, prodotti a basso impatto ambientale); l'aggiudicatario è tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 del citato allegato 1
3. In caso di comprovati motivi, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da mercati nei quali si sono verificati problemi di salute pubblica.
4. Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere

subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di gelatine animali.

5. L'appaltatore deve approvvigionarsi da fornitori di propria scelta che garantiscano la consegna delle derrate con una frequenza tale da assicurarne la freschezza e l'idoneità all'uso, privilegiando alimenti tipici e stagionali in un'ottica di valorizzazione dei prodotti locali e della biodiversità nonché di protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dal traffico.
6. L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal decreto ministeriale 9 aprile 2009 n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/1411 CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

ART: 8 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - h) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."*;
 - i) le norme del codice civile;
 - j) la Legge Provinciale 12 marzo 2002 n.4 e ss.mm.;

- k) il vigente regolamento di gestione del servizio di Asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori
 - l) i Decreti CAM - criteri ambientali minimi –
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 9 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
 - a.6) la planimetria dei locali e aree destinate al servizio
2. Il contratto è stipulato nella forma pubblico amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 – Durata del contratto

1. Il servizio ha la durata di 3 anni educativi con decorrenza dal 01.09.2019 al 31.08.2022.
2. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno.
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni educativi, per un importo di € 880.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
4. Con la stipula del contratto l'affidatario si impegna ad accettare la possibilità di proroga disposta dall'Amministrazione e comunicata tre mesi prima della scadenza e tutte le condizioni previste dal presente disciplinare e dall'offerta economica presentata in sede di gara.
5. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 11 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore.
Tale corrispettivo è dovuto in proporzione all'effettivo svolgimento del servizio.
Il corrispettivo dovrà essere determinato come segue:
 - a) una quota forfetaria relativa al numero di posti disponibili pari a 18 come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
 - b) una quota mensile per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero sopra citato e fino al numero massimo di posti disponibili pari a 45 posti, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore e articolata in relazione alle seguenti fasce di iscritti:
 - da 19 bambini iscritti a 23;
 - da 24 bambini iscritti a 33;
 - da 34 bambini iscritti a 45.
3. Il numero di iscritti si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti.
4. L'importo corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termini di legge.
5. L'eventuale corrispettivo orario per l'impiego di personale aggiuntivo è determinato secondo le modalità definite nell'art. 16 del presente capitolato
6. In caso di mancata prestazione del servizio per sciopero o cause imputabili all'appaltatore, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.
 - Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, in relazione all'articolazione dell'orario e/o delle giornate in cui viene offerto il servizio, mantenendo fermo il costo del servizio salvo diverso accordo con l'appaltatore, applicando comunque le condizioni economiche derivanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 12 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 13 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 14 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 15 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 16 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore.
 2. Tale corrispettivo è dovuto in proporzione all'effettivo svolgimento del servizio.
 3. Il corrispettivo dovrà essere determinato come segue:
 - a. una quota forfetaria relativa al numero di posti disponibili pari a 18 come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore;
 - b. una quota mensile per ogni bambino iscritto in più rispetto al numero sopra citato e fino al numero massimo di posti disponibili pari a 45 posti, come determinata al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore e articolata in relazione alle seguenti fasce di iscritti:
 - da 19 bambini iscritti a 23;
 - da 24 bambini iscritti a 33;
 - da 34 bambini iscritti a 45.
- Il numero di iscritti si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (settembre – luglio), a seguito dell'emissione di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 (subappalto).
 5. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

6. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
7. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
8. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
9. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente committente ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).
12. Il comune procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 17 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune di Comano Terme o un suo incaricato può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli, la massima collaborazione ai fini di consentire il regolare svolgimento delle procedure di controllo.
2. L'affidatario si impegna a presentare al Comune, al momento dell'attivazione del servizio l'elenco del personale in servizio. Eventuali aggiornamenti dovranno essere prodotti al Comune entro 72 ore dall'avvenuta variazione. Comunicherà altresì, mensilmente, al

Comune i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio in possesso del personale operante nell'asilo nido.

3. Il Comune, anche attraverso l'accesso al nido di propri delegati, svolgerà tutte le verifiche che si renderanno necessarie, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:
 - presenza del personale educativo e ausiliario;
 - controllo del rispetto del rapporto personale – bambini presenti;
 - igiene e pulizia degli ambienti;
 - rispetto delle disposizioni di sicurezza dei bambini e dei lavoratori;
 - verifica dell'attuazione dei progetti pedagogico ed educativo in relazione alle condizioni definite nell'offerta tecnica, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte del Comitato di gestione, attraverso il coordinamento pedagogico provinciale;
 - ogni altra verifica che il Comune ritenga necessaria ai fini del regolare svolgimento del servizio.
4. In particolare il Comune si riserva di sottoporre agli utenti dei questionari relativi alla qualità del servizio e di effettuare altre forme di verifica della stessa.
5. Ai fini del presente articolo si dichiara che l'attività dell'amministrazione presso il nido d'infanzia non comporta rischi interferenziali.
6. L'affidatario si impegna ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Sanitaria competente per la verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria.
7. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
8. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
9. L'appaltatore si impegna' altresì a redigere, al termine di ogni anno educativo, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata di dati numerici relativi al servizio erogato (a titolo esemplificativo: Dr. bambini, nr. presenze, Dr. assenze, Dr. fruizioni anticipo/posticipo ecc.), che sarà presentata alla Giunta comunale entro il 30 settembre successivo.

Art. 18 –Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante

qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 20 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 16.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'affidatario si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento.

8. Non sono subappaltabili il servizio educativo e la pulizia ordinaria dei locali.
9. L'affidatario rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

Art. 21 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa del servizio affidato in appalto oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 23 – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già

impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale.

2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, anzianità maturata, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in forza alla data della richiesta della stazione appaltante.

Art. 24 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali sub appaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 25 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare, scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

- b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;
- c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il comune;
- e) individuare, per iscritto, le persone incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi; di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 157 di data 28.09.2017;
- g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 193/2003;
- i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
- m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il comune di Comano Terme;
- n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- o) consentire che il Titolare - come imposto dalla normativa - effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
- q) individuare, per iscritto le persone munitate di esperienza, capacità ed affidabilità cui attribuire le mansioni di Amministratore di sistema (punto 2, lettere a) e b) del Provvedimento del Garante privacy del 27 novembre 2008 e ss.mm.), nonché verificarne annualmente l'operato (punto 2, lettera e) del Provvedimento del Garante privacy) e predisporre, conservare, aggiornare e mettere a disposizione del Committente, su richiesta, l'elenco degli Amministratori (punto 2, lettere c) e d) del Provvedimento del Garante privacy);
- r) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (access log) degli Amministratori di sistema (punto 2, lettera f) del Provvedimento del Garante privacy), con caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate, che devono contenere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che li ha generati ed essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi;

- s) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

Art. 27 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 28 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia del Comune, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. Il soggetto appaltatore si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura per la responsabilità civile verso terzi ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d'infanzia o comunque presenti occasionalmente all'interno della struttura e relative pertinenze.
4. La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche

- nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'Assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'Assicurato aggiudicatario e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
5. I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 10.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 10.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.
 6. Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini.
 7. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.
 8. I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:
 - morte euro 260.000,00;
 - invalidità permanente euro 260.000,00;
 - diaria da ricovero euro 50,00;
 - rimborso spese mediche euro 5.200,00.
 9. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.
 10. Le polizze andranno inviate in copia al Comune di Comano Terme prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale.
 11. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 36 del presente capitolato.

Art. 29 – Personale dell'appaltatore

1. Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standard ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento di gestione del servizio di asilo nido di Comano Terme, dalle disposizioni del presente capitolato.
2. L'affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata della concessione, le seguenti figure professionali.
 - **una persona, individuata all'interno della propria organizzazione, che sia referente per l'esecuzione del contratto e di collegamento con il Comune**
 - **un coordinatore/coordinatrice pedagogico/a**, anche in forma di consulente, con adeguato curriculum professionale inerente la gestione dei servizi educativi (da 0 a 6 anni), con esperienza minima annuale.

L'attività di supporto di tale figura dovrà essere pari ad almeno 20 ore mensili dedicate al servizio oggetto del presente disciplinare.

Tale figura dovrà raccordarsi con il Comune allo scopo di:

 - condividere le linee generali di intervento e di coordinamento;
 - concordare all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli inserimenti e l'organizzazione dei gruppi di bambini;
 - collaborare nell'organizzazione e la strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
 - concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
 - concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali, l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e la stesura

del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;

- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

· **Il personale educativo necessario per l'erogazione del servizio di nido d'infanzia** che deve essere in possesso dei titoli professionali stabiliti dalla L.P. n. 4 dd. 12/03/2000 e s.m. e disposizioni attuative e nello specifico:

- **un coordinatore/coordinatrice interna** al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatore o come coordinatrice nei servizi educativi per l'infanzia. Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio del nido d'infanzia. Il coordinatore svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge:
 - ✓ attività organizzative e gestionali in coerenza con il Progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara;
 - ✓ coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
 - ✓ riferimento per i genitori dei bambini iscritti;
 - ✓ ove previste, condizione/promozione/sviluppo di eventuali ulteriori attività previste dal regolamento o concordate con l'amministrazione.
- **personale educativo** in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata normativa provinciale.
- **personale ausiliario**: assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. L'appaltatore deve assegnare il personale al servizio di nido dell'infanzia, tenuto conto delle caratteristiche della struttura, dell'età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti, nonché dei tempi di apertura del servizio in ragione del rapporto:
 - un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e 18 mesi;
 - un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
 - un addetto alle funzioni ausiliarie, di norma ogni 15 bambini.
 - un cuoco in possesso del diploma professionale triennale di cuoco oppure licenza scuola dell'obbligo e attestato di qualifica biennale di cuoco.
4. Il rapporto personale educativo-bambini deve essere garantito secondo i parametri indicati, durante tutto l'orario di apertura del servizio, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle uscite dei bambini iscritti al nido.
5. La sostituzione del personale, compreso il/la pedagista deve avvenire con il personale di corrispondente qualifica e professionalità ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm., dalle relative deliberazioni attuative e dovranno essere effettuate in modo da garantire il mantenimento dei rapporti previsti.
6. L'appaltatore si impegna in ogni caso ad assegnare il personale in ragione di nuovi o diversi parametri che venissero definiti nel corso della gestione con eventuale rideterminazione del corrispettivo concordata con il Comune.
7. Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini, l'appaltatore mette a disposizione un gruppo di lavoro, la cui composizione rimane stabile per un periodo di almeno un anno, fatti salvi i casi di forza maggiore. Il numero del personale stabile, come sopra specificato, è determinato sulla base del 70% degli iscritti.
8. Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento comunale inerente il servizio di asilo nido assegnato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con i responsabili dell'affidatario.
9. Nel rapporto con l'utenza il personale dell'appaltatore deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione

- svolta e della peculiarità del servizio prestato. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
10. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere motivatamente, ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.
 11. L'affidatario deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

Art. 30 – Orario di servizio e formazione del personale

1. L'articolazione e la distribuzione del monte ore da dedicare alle suddette attività sarà stabilita, in base alle esigenze del servizio, dall'affidatario in accordo con il Comune.
2. L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento delle ore extradidattiche necessarie per l'attività di aggiornamento e formazione professionale, programmazione didattico educativa, organizzazione interna, rapporti con le famiglie, incontri con servizi educativi diversi, preparazione e realizzazione di particolari iniziative (gite, feste, ecc ...).
3. Il personale operante nell'asilo nido è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune. L'affidatario potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento. L'Aggiudicatario si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.

Art. 31 – Integrazione scolastica

4. Qualora al nido d'infanzia siano ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, l'affidatario, su richiesta dell'Amministrazione comunale e secondo le modalità con la stessa concordate, provvede ad assegnare ulteriore personale, nel rispetto delle disposizioni della L.P. n. 4 del 12 marzo 2002 e S.111. e relative deliberazioni attuative.
5. L'Amministrazione comunale riconosce all'affidatario, per il periodo di frequenza del bambino al nido, le spese aggiuntive effettivamente sostenute e documentate. Non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale ed il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che dovranno essere comunque garantite dall'appaltatore.
6. Prima dell'ambientamento del bambino al nido o, se lo stesso risulta ammesso, nel corso della frequenza, il Coordinatore Pedagogico promuove la costituzione del Gruppo di lavoro composto dal Coordinatore interno dell'affidatario, dagli educatori del nido, dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino.
7. Il Gruppo di lavoro definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento da attuare per l'elaborazione del progetto educativo individualizzato, che sarà curato dagli educatori del nido.
8. Gli educatori del nido d'infanzia si impegnano ad operare secondo le modalità e le finalità concordate dal Gruppo di lavoro.
9. L'appaltatore deve, infine, curare i rapporti con la scuola dell'infanzia al fine di favorire la continuità didattica.

Art. 32 – Penali

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio conformandosi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed alle norme del presente capitolato.
2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicare all'Aggiudicatario una penale, nella misura di seguito indicata, per tali inadempimenti:
 - mancato rispetto del rapporto personale educativo/bambini: € 3.000,00 (tremila/OD);
 - mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: € 1.000,00 (mille/OO);
 - mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: € 1.000,00 (mille/OO);
 - carenze di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: € 2.000,00 (duemila/OO);
 - violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza € 1.500,00 (millecinquecento/DO);
 - mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (cinquecento/OO); dal 31° giorno al 60° giorno euro 1.000,00 (mille/OO); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (duemila/OO).
3. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà preceduta dalla formale contestazione scritta da parte dell'Amministrazione all'Aggiudicatario il quale potrà formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, ovvero l'Amministrazione ritenga le controdeduzioni formulate dall'Aggiudicatario non fondate, sarà applicata la penale come sopra indicata e si procederà, nel rispetto delle normative fiscali, a trattenere tale importo direttamente da una fattura di prima scadenza, o, in caso di insufficienza, mediante prelievo sulla garanzia definitiva.
4. La richiesta del pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 36 fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 33 – Risoluzione del contratto

12. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

13. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 19 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 17, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 33, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - m) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal
 - n) termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 34 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il recesso dal contratto si applica inoltre nel caso in cui il numero di bambini sia inferiore al 50% dei posti disponibili su discrezione dell'Amministrazione comunale.

Art. 35 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
 2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
- "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il comune di Comano Terme, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Comano Terme della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al comune di Comano Terme".

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n.

Art. 37 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al comune di Comano Terme ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 38 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo, l'imposta di registro, diritti di segreteria e tutti gli altri oneri tributari relative al contratto, da stipularsi in forma pubblico amministrativa, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 39 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 40 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.